Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 19 AGOSTO 1950:

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602.
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 597.
Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale « F. Morlacchi » di Perugia alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 950;
Vista la lettera con cui, in data 27 settembre 1945, il sindaco del comune di Perugia ha chiesto il pareggiamento anche della scuola di canto già istituita presso il locale Liceo musicale « F Morlacchi »;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1949-50 la scuola di canto del Liceo musicale « F. Morlacchi » di Perugia, è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 26. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 598.
Pareggiamento della scuola di composizione del Liceo musicale consorziale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari, alla scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto 23 settembre 1937, n. 2138;
Vista la lettera con cui in data 17 aprile 1946 il presidente del Liceo musicale consorziale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari ha chiesto il pareggiamento della Scuola di composizione costituita dalle cattedre di armonia e contrappunto e di fuga e composizione;
Vista la relazione della Commissione tecnica amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1949-50 la Scuola di composizione, costituita dalle cattedre di « armonia e contrappunto » e di « fuga e composizione » del Liceo musicale consorziale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari, è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 35. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 599.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 e 1° settembre 1949, n. 816;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato.

All'art. 25 l'insegnamento complementare di « biologia delle razze umane» è sostituito con quello di «storia della grammatica e della lingua italiana ».

All'art. 26 viene soppresso l'insegnamento complementare di « biologia delle razze umane ».

All'art. 33 viene soppresso l'insegnamento di « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

L'attuale art. 51 viene sostituito dal seguente:

« Gli studenti non possono essere iscritti:

a) alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (parte 2ª, analisi qualitativa) se non hanno superato gli esami di: « chimica generale ed inorganica » e di: « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » (parte 1ª, preparazioni chimiche);

b) alle « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » (parte 3ª, analisi quantitativa e riconoscimento dei farmaci) se non hanno superato gli esami di: « chimica organica » e di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » (parte 2ª, analisi qualitativa).

Gli studenti non possono sostenere:

a) l'esame di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » (parte 1ª, preparazioni chimiche) se non hanno superato l'esame di « chimica generale ed inorganica »,

b) l'esame di « chimica organica » se non hanno superato gli esami di «chimica generale e inorganica» e di « fisica »;

c) l'esame di « chimica farmaceutica inorganica » se non hanno superato l'esame di « chimica generale e inorganica »;

d) l'esame di « chimica farmaceutica organica » se non hanno superato l'esame di « chimica organica »;

e) gli esami di « chimica bromatologica », « chimica biologica » e di « biochimica applicata » se non hanno superato l'esame di « chimica organica »;

f) l'esame di « tecnica farmaceutica » se non hanno superato gli esami di « chimica farmaceutica inorganica », « chimica farmaceutica organica », « botanica farmaceutica organica », « botanica farmaceutica »;

g) l'esame di « farmacologia e farmacognosia » se non hanno superato l'esame di « fisiologia ».

L'attuale art. 52 viene sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta scelta dal candidato con il consenso del professore ufficiale della materia.

L'esame di laurea è preceduto da tre prove pratiche e da un colloquio.

Le tre prove pratiche consistono:

a) analisi qualitativa di una miscela di sali da cui si originino non più di due cationi e due anioni (esclusi gli elementi rari). Tempo massimo otto ore, senza interruzione;

b) un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni titolate apprestate di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore;

c) riconoscimento e saggi di purezza di una sostanza iscritta nella F.U. Tempo massimo tre ore.

Le analisi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vengono sorteggiate dai candidati. I risultati delle analisi di cui alla lettera *a*), *b*) e *c*) sono da raccogliersi in apposita relazione scritta. Le analisi devono svolgersi sotto la sorveglianza della Commissione esaminatrice.

Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali droghe e piante medicinali, in una discussione sull'arte del ricettare, sulla F.U., sulla parte di legislazione sanitaria attinente alla farmacia, nonchè sulla chimica farmaceutica, e sulle prove pratiche *a*), *b*) e *c*).

La Commissione per il colloquio è costituita da cinque membri scelti tra i commissari per l'esame di laurea e di essa fanno parte i professori di « chimica farmaceutica », « farmacologia e farmacognosia », « tecnica farmaceutica », « botanica farmaceutica ».

La prova orale dell'esame di laurea si svolge alla presenza di tutti i commissari.

Le prove pratiche ed il colloquio devono essere superati nella stessa sessione dell'esame di laurea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 36. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1950, n. 600.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada che dall'innesto con la statale n. 71 presso la stazione di Chiusi-Terme di Chianciano porta alle Terme di Chianciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada che dall'innesto con la statale n. 71 presso la stazione ferroviaria di Chiusi-Terme di Chianciano porta alle Terme di Chianciano;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Siena, con deliberazione 11 marzo 1950, n. 101, si è impegnata a corrispondere all'A.N.A.S. un contributo annuo di L. 1.400.000 (un milione quattrocentomila) per la manutenzione della strada suddetta;

Visto il voto 17 gennaio 1950, n. 7, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il voto 14 gennaio 1950, n. 395, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezione seconda);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada che dall'innesto con la statale n. 71 presso la stazione di Chiusi-Terme di Chianciano porta alle Terme di Chianciano.

Tale strada è inserita nell'elenco delle strade statali con la seguente denominazione:

n. 146 di Chianciano: innesto con la n. 71 presso la stazione di Chiusi-Terme di Chianciano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 22. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950, n. 601.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada provinciale che dall'innesto con la statale n. 18, presso Torre Annunziata, porta a Sorrento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada che dall'innesto con la strada statale n. 18, presso Torre Annunziata porta a Sorrento mèta di continuo ed importante movimento turistico sia nazionale che straniero;

Visto il voto 17 gennaio 1950 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade Statali;

Visto il voto 14 gennaio 1950, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la provinciale che dall'innesto con la statale n. 18, presso Torre Annunziata, porta a Sorrento.

Tale strada è inserita nell'elenco delle strade statali con la seguente denominazione: n. 145 Sorrentina: « Innesto con la n. 18 presso Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Sorrento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 23. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 9 novembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Gravante Brigida in Lanna, Pasqualina e Giustina fu Francesco, e comune di Grazzanise, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Brigida maritata Lanna, Giustina e Pasqua, sorelle fu Francesco, livellarie al comune di Grazzanise, partita 456, foglio di mappa 10, particella 113, per la superficie di Ha. 0.70.21, e con l'imponibile di lire 49,15.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale di Quote Altura; ad est con il fondo di proprietà Graziano Clementina ed altri fu Giuseppe ed altri; ad ovest, con proprietà Foresta Sebastiano di Felice, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, *foglio n.* 223. — BERITELLI

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.
Norme per i pagamenti tra l'Italia ed il Portogallo.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680 e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti le modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi europei;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18. che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare fra l'Italia e Portogallo deve essere espresso in dollari U.S.A.

Le fatture relative a merci provenienti dall'Italia ed esportate in Portogallo e a merci originarie dal Portogallo ed esportate in Italia, debbono essere espresse in dollari U.S.A.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuarsi, di merci provenienti dal Portogallo, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche e giuridiche in Portogallo, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire italiane presso la Banca d'Italia o per il tramite di una delle Banche intermediarie, nella loro qualità di cassieri dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in Portogallo degli importi in lire italiane versate ai sensi del precedente art. 2, è effettuato mediante accreditamento del corrispondente valore in dollari U.S.A. nel conto aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi a nome del Banco de Portugal, e designato « Conto generale ».

L'Ufficio Italiano dei Cambi invierà al Banco de Portugal avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai rispettivi debitori.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari U.S.A., avrà luogo sulla base del cambio medio tra le operazioni di chiusura del dollaro U.S.A. di esportazione, alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta, precedente quello del versamento.

Art. 4.

Il pagamento in favore dei creditori in Italia delle somme versate dai debitori in Portogallo è effettuato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Portogallo, e nei limiti delle disponibilità in dollari U.S.A. esistenti nel conto predetto.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane dei suddetti ordini di pagamento espressi in dollari U.S.A., sarà eseguito sulla base del cambio medio tra le operazioni di chiusura del dollaro U.S.A. di esportazione, alle Borse di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta, precedente quello in cui l'Ufficio Italiano dei Cambi emette l'ordine di pagamento.

Art. 5.

I pagamenti indicati nei precedenti articoli 3 e 4 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano, qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito, e per la vendita in commissione, merci originarie o provenienti dal Portogallo, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia e benestare bancario l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdurre più volte e attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione sulla denuncia predetta, ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti.

Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio Italiano dei Cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia, in duplice esemplare e su apposito modello, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione, in via definitiva verso il Portogallo, di merci originarie o provenienti dall'Italia, regolata attraverso il Conto generale in dollari aperto presso l'Ufficio Italiano Cambi a nome del Banco de Portugal, l'importatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Modello *A* Export), di cui al modello n. 2 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Ove trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario, è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della previdibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci originarie o provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente in Portogallo, con regolamento attraverso il « Conto generale », l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane la denuncia ed il benestare bancario all'esportazione, rilasciati dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dal Portogallo, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire italiane, secondo le norme emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e riferirsi a licenze di importazione già rilasciate dalle competenti autorità in quanto tali licenze siano richieste.

All'atto della domanda di versamento, devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per la violazione delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato ad accordarsi con il Banco de Portugal sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo portoghese il 18 febbraio 1950.

Art. 12.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni effettuate dal 18 febbraio 1950, salvo per quelle riferentisi ad importazioni ed esportazioni autorizzate dalle autorità competenti anteriormente a tale data, che potranno essere portate a compimento alle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 febbraio 1950.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(3665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento delle Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », con sede in Ariccia, e nomina di un unico liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 agosto 1950, le Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », con sede in Ariccia, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 Codice civile ed è stato nominato liquidatore unico il dott. Guido Saetti.

(3596)

Scioglimento della Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1950 la Società cooperativa commerciale del Centro nazionale famiglie partigiani caduti, con sede in Milano, costituita con atto del notaio dott. Filippo Iaffei di Somma Lombardo, in data 1° aprile 1947, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. rag. Ignazio Pomentale.

(3597)

Scioglimento della società Cooperativa Romana Agricola Industriale Trasporti (C.R.A.I.T.), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1950 la società Cooperativa Romana Agricola Industriale Trasporti (C.R.A.I.T.), con sede in Roma, costituita a rogito notaio Cremona in data 23 marzo 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della *rendita annua*
			Lire
Rendita 5 % (1935)	20235	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. ad Ivrea (Torino)	600 —
P. R. 3,50 % (1934)	148704	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino	1.400 —
Cons. 3,50 % (1906)	861377	Come sopra	434 —
Id.	861378	Come sopra	35 —
Id.	861379	Come sopra	35 —
Id.	861380	Come sopra	420 —
Id.	861381	Come sopra	612,50
Id.	861382	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino, ipotecata	98
Id.	814121 (sola proprietà)	Lamberti Maria di Sabino moglie di Vada Pietro, dom. a Scarnafigi (Cuneo), con usufrutto a Lamberti Sabino fu Francesco	448 —
P. R. 5 %	6523	Cieri Eugenio fu Raffaele, dom. a Ortona a Mare (Chieti), ipotecata	560 —
P. R. 3,50 % (1934)	264465 (solo nuda proprietà)	Curcio Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perri Maria ved. Curcio, dom. a Petilia Policastro, con usufrutto a Perri Maria di Domenico ved. Curcio	126 —
Rendita 5 % (1935)	216497 (solo nuda proprietà)	Ospedale di San Giuseppe in Millesimo (Savona) amministrato dal locale Ente di assistenza, con usufrutto a Rossi Giuseppe fu Lorenzo	1.000 —
Id.	118310 (solo nuda proprietà)	Montesanti Carmelo fu Gioacchino, dom. a Casteltermini (Agrigento), con usufrutto a Burgio Maria Francesca di Pietro ved. Montesanti	570 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2380)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cantalice (Rieti), all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cantalice (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cantalice (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1950.

Il direttore generale: FORMENTINI

(3626)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del prefetto di Ferrara in data 19 settembre 1949, n. 9179, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.
La Commissione stessa è così costituita:
Presidente:
Portoghese dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri:
Bonalberti prof. Enrico;
Travagli prof. Giuseppe;
D'Agostino prof. Oscar, dell'Istituto superiore di sanità:
Gazzi prof. Vittorio.
Segretario:
Travia dott. Vincenzo.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Ferrara.

Roma, addì 14 giugno 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3532)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del prefetto di Ferrara in data 19 settembre 1949, n. 9179, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.
La Commissione stessa è così costituita:
Presidente:
Portoghese dott. Giuseppe, vice prefetto.
Membri:
Alessandrini prof. Alessandro;
Guerrini prof. Guido;
Russo dott. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Manzini prof. Cesare.
Segretario:
Travia dott. Vincenzo.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Ferrara.

Roma, addì 14 giugno 1950.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3533)

CORTE DEI CONTI

Proroga dei termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nella carriera di revisione (gruppo B), bandito con decreto Presidenziale 30 giugno 1950, ed elevazione del limite di età nei confronti dei candidati invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto 30 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 25 posti di vice revisore (grado 11°) in prova nella carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, pubblicata il 28 giugno seguente;

Decreta:

Art. 1.

A' termini dell'art. 9 — ultimo comma — della legge 3 giugno 1950, n. 375, il limite di età stabilito dall'art. 2, lett. *b*) del bando di concorso di cui alle premesse è elevato, nei confronti degli invalidi di guerra che abbiano titolo ai benefici previsti dalla citata legge n. 375, al compimento del 45° anno di età.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il richiamato decreto 30 giugno 1950 è prorogato di trenta giorni.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il presidente: ROSSI ELIA PASSAVANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950.
Registro Presidenza n. 32, foglio n. 33. — DE LIGUORO

(3691)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.